

# **IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

di concerto con

## **IL MINISTRO DELL'INTERNO**

e con

### **IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTA** la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

**VISTA** la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

**VISTA** la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante “Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della *direttiva 98/34/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla *direttiva 98/48/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998”;

**VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n.305 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**VISTO** il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante “norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 156 dell'8 luglio 2014;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere al previsto aggiornamento delle “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

**VISTO** il voto n. 53 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 14 novembre 2014 si è espressa favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

**VISTA** la nota n. 7889, del 27 febbraio 2015, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il suddetto aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

**VISTO** l'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

**CONSIDERATO** che il comma 2 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile;

**VISTO** l'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata;

**VISTO** l'articolo 93 del suddetto decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, siano esercitate sentita la Conferenza unificata;

**VISTO** l'articolo 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui al predetto articolo 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;

**VISTO** il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26 gennaio 2017, ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004;

**VISTO** il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

**SENTITO** il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del 3 novembre 2016 ai sensi del citato articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

**ACQUISITA** l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 22 dicembre 2016, ai sensi del citato articolo 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**CONSIDERATO**, che lo schema di decreto è stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della *direttiva 2015/1535* del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data del        è venuto a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;

**CONSIDERATA** la necessità di definire l'ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione, in conformità al citato voto n. 53/2014 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

## DECRETA

### *Articolo 1*

#### *(Approvazione)*

1. È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

### *Articolo 2*

#### *(Ambito di applicazione e disposizioni transitorie)*

1. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui

all'articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

***Articolo 3***

*(Entrata in vigore)*

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE